



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE E IL BILANCIO

Prot. n. 627/2013

San Marino, 13 marzo 2013/1712 d.F.R


Spett.le
SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Sua Sede

Oggetto: trasmissione del Regolamento Interno della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica

Con la presente si trasmette, in allegato, il Regolamento Interno della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ai fini dell'inserimento nel comma comunicazioni, ai sensi dell'Art.105 ultimo comma della legge 18/02/1998 n.30, dell'Ordine del Giorno della prossima seduta del Consiglio Grande e Generale

Nell'occasione si porgono distinti saluti.



SEGRETERIO PARTICOLARE

Daniela Berti -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882244



REGOLAMENTO INTERNO

"Modalità procedurali per l'espletamento delle funzioni stabilite della
Legge 18/2/98 n.30"

Vista la Legge 18/2/98 n.30;

Visto il V° comma dell'art.105 della stessa legge;

Vista la previsione di cui all'art.123, Legge n.30/98, e s.m.

Vista la legge 28/11/2011 n.185

Vista la decisione unanime assunta dalla **Commissione di Controllo della Finanza Pubblica** il 17 aprile 2012 in continuità con il Verbale della medesima redatto in data 28 gennaio 1999 e consolidato con le modifiche intervenute fino a data odierna,

ADOTTA

il seguente **Regolamento**:

Art. 1) - La Commissione, e per essa ogni singolo componente, ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico, pertanto ogni membro dovrà comportarsi con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni astenendosi da condotte in conflitto di interesse ed a vantaggio della posizione personale.

La Commissione, assicurerà la più completa riservatezza e la massima discrezione su fatti, notizie, documenti e su quant'altro dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del suo mandato.



COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 2) - Ogni componente la Commissione si assume il dovere morale di portare tempestivamente a conoscenza degli altri colleghi, qualsiasi informazione o notizia e qualsiasi tipo di pressione, sollecitazione o richiesta ricevuta o di cui sia stato fatto oggetto da parte di chiunque in dipendenza del mandato del quale è investito per effetto della Legge n.30/1998 e n.185/2011; mandato che si impegna, comunque, ad assolvere con serietà e diligenza e nel rispetto del segreto d'ufficio a cui è tenuto.

Parimenti, si farà parte attiva promuovendo un confronto con gli altri componenti, su qualsivoglia dubbio dovesse insorgergli, prima di assumere qualsiasi autonoma decisione;

Art. 3) - Fermo restando il principio della collegialità della Commissione per le decisioni da assumere, ogni componente risponderà personalmente alla Commissione stessa, per quanto detto o fatto in autonomia ed in ragione delle sue funzioni di componente la Commissione;

Art. 4) - Il Presidente (o il Vice Presidente nei casi previsti) potrà delegare l'espletamento di particolari incarichi ai componenti la Commissione singolarmente o congiuntamente, con l'obbligo di relazionare alla Commissione, su richiesta della stessa e/o al termine dell'incarico in occasione della prima riunione utile;

Art. 5) - Ogni componente la Commissione può accedere agli Uffici, ai Servizi e prendere visione della documentazione che riterrà necessaria per esplicitare in modo adeguato le proprie funzioni; le richieste di collaborazione avanzate non dovranno in alcun modo rappresentare un superfluo aggravio, appesantimento burocratico dell'attività degli Uffici interessati.

Qualora si rendesse necessario potrà avvalersi della collaborazione più fattiva del personale previa autorizzazione del Presidente (o del Vice Presidente in caso di sua assenza), il quale dovrà preavvertire di ciò il Dirigente del Servizio interessato;

Art. 6) - Per l'espletamento delle funzioni previste della Legge n.30/98, la Commissione potrà stabilire, anche di volta in volta, i nominativi dei componenti delegati al servizio che si rendesse necessario, privilegiando, la pluralità dei componenti designati in rappresentanza della Commissione..

Ciò, potrà avvenire anche su decisione del Presidente (o del Vice Presidente nei casi previsti);



COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 7) - La Commissione dovrà dare atto della propria attività in un verbale eventualmente sottoscritto anche dai rappresentanti degli Enti sottoposti a controllo.

Sui documenti depositati agli atti degli Uffici e verificati, dovrà essere apposto un timbro recante la dicitura "Commissione Controllo Finanza Pubblica - verificato", seguito della firma di chi ha effettuato la verifica;

Art. 8) - La Commissione potrà avvalersi, in casi particolari e se lo riterrà opportuno o necessario, della collaborazione del personale della Direzione della Finanza Pubblica, con la quale dovranno essere concordate le necessarie modalità e ciò, oltre alla collaborazione di cui all'art.109, terzo comma della Legge n.30/98.

Nei due casi di cui sopra dovrà essere presentata una dettagliata relazione sull'incarico espletato, esclusivamente alla Commissione; quest'ultima, nel farla propria, potrà disporre della stessa nei modi che riterrà più utili ed opportuni;

Art. 9) - I componenti la Commissione in occasione di ogni verifica eseguita e di ogni missione compiuta dovranno redigere una relazione sull'attività svolta. Dette relazioni faranno parte integrante della documentazione interna della Commissione;

Art. 10) - La Commissione per ogni sua riunione redigerà un verbale che avrà carattere esclusivamente interno;

Art. 11) - La Commissione si riunisce, nella sede più confacente all'espletamento dell'O.d.G. e/o allo svolgimento delle attività prefissate, con privilegio per la propria sede sita al Centro Uffici Tavolucci.

E' convocata dal Presidente o da un componente da lui delegato, ogni qualvolta ciò sia richiesto da esigenze inderogabili;

Art. 12) - Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, le riunioni, sia ordinarie che straordinarie vengono fissate di volta in volta dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di sua assenza), il quale comunica anche l'ordine del giorno.

Le convocazioni possono essere effettuate telefonicamente, in caso di urgenza, ma con almeno un giorno di anticipo;



COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 13) Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre membri tra i quali il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente. La Commissione, raggiunto il numero legale, inizia l'esame delle pratiche sulle quali decide a maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente (o del Vice Presidente, se funge da Presidente); i componenti che interverranno alla riunione dopo l'inizio dei lavori, al pari degli assenti temporanei saranno indicati a verbale. I componenti intervenuti successivamente all'inizio dei lavori potranno prendere visione delle pratiche ma non potranno chiedere la modifica del pronunciamento già espresso dalla Commissione costituita in numero legale.

Art. 14) - In applicazione dell'art.108 della legge n.30/98 e per interpretazione estensiva di esso, nel caso in cui la Commissione non possa riunirsi per mancanza del numero legale a causa di forza maggiore, le pratiche in scadenza non acquisiranno automatica esecutività ma saranno ritenute sospese e rinviate per l'esame alla prima riunione utile;

Art. 15) - Il controllo delle pratiche seguirà, salvo comprovate esigenze di urgenza, il criterio cronologico e l'esplicitazione del parere sulle pratiche esaminate avverrà seduta stante, dopo che il Presidente avrà proceduto ad una illustrazione delle pratiche e degli elementi essenziali che le caratterizzano.

La Commissione esprimerà il parere secondo le modalità previste dalla legge;

Art. 16) - Il termine di giorni quindici entro i quali la Commissione dovrà esprimere il proprio parere sulle pratiche soggette al controllo, decorre come per legge, dal giorno in cui le pratiche pervengono all'Ufficio preposto alla loro istruzione.

Allo stesso modo, per le pratiche sospese dalla Commissione, decorreranno ulteriori quindici giorni dalla data di deposito dei documenti integrativi, entro i quali la Commissione dovrà pronunciarsi;

Art. 17) - La Commissione continuerà a tenere conto dell'Ordine Del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25/11/93 e della ulteriore esigenza espressa dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 2/7/98 e dunque trasmetterà i propri verbali a tutti i gruppi rappresentati in seno al Consiglio Grande e Generale, avvalendosi della Direzione Finanza Pubblica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 55 del Decreto 7 giugno 2004 n. 75 entro 5 giorni lavorativi



COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA

successivi alla seduta di riferimento. L'inoltro dei verbali avverrà, tramite lettera raccomandata o per posta elettronica in formato pdf, e per esautività saranno indirizzati Segreteria di Stato per gli Affari Interni, alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato ed alla Contabilità di Stato;

Art. 18) - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.105 della legge n.30/98, copia del presente Regolamento, che potrà essere sottoposto a modifiche o integrazioni da approvare con le stesse modalità di cui sopra, sarà trasmesso, a cura della Divisione Centrale di Controllo, al Congresso di Stato che curerà gli ulteriori adempimenti previsti.

Francesco Meloni
Antonio Pavesi
Stefano